

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE

Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma - Tel 06.66398308 Fax 06.66398238

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DAI TERRITORI DI MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico e delle disposizioni contenute nell'*Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, emanata dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il 25 aprile 2001, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del

presbitero _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Art. 1
SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____, sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero _____ per il conseguimento della specializzazione in _____, presso l'Università _____ di _____, ove risulta regolarmente iscritto e frequentante (allegato 1).
2. Il corso di studi per il raggiungimento del grado accademico di _____ ha la durata di anni _____ e il rientro definitivo del presbitero nella diocesi di origine è fissato per _____.
3. Per il solo periodo della durata degli studi e avendo cura che l'impegno non comporti ritardi nel loro regolare andamento, concorda con il Vescovo di _____ l'affidamento del seguente servizio pastorale:

4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
 - a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
 - b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
 - c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che manda.

Art. 2
MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi

che lo accoglie e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, per assicurare al presbitero un adeguato accompagnamento pastorale, ne favorisce il servizio pastorale inserendolo preferibilmente all'interno di una *équipe* di sacerdoti.
3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'esplicitamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che manda, in particolare di quelli concernenti la cura dei fedeli della sua stessa nazionalità o etnia.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda attribuisce al presbitero una borsa di studio adeguata o altre risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.
3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire al Vescovo della diocesi che accoglie di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. Detto importo è incrementato annualmente, tenendo conto dell'aumento del costo della vita rilevato dall'indice Istat nel mese di dicembre dell'anno precedente.
4. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Art. 4

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.
3. La diocesi che accoglie valorizza, soprattutto attraverso il Centro Missionario Diocesano, la presenza del presbitero nell'ottica della cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 5

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo della Chiesa che manda, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie e per motivate esigenze, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie può rescindere la presente *Convenzione* per cause gravi, quali le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero, una condotta non coerente con le esigenze e la dignità del ministero presbiterale, gravi difficoltà che possono pregiudicare l'esercizio del ministero.

La presente *Convenzione* decorre dal _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che manda _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Luogo _____ Data _____

Il presbitero _____

Allegato:

Attestato di iscrizione e frequenza all'Università.

Il presente schema di *Convenzione* è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006.